

Federazione Ciclistica Italiana
COMMISSIONE NAZIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIRETTORI DI
CORSA
(Approvate dal **Consiglio Federale** nella riunione del **12/12/2012**)

Art. 1 – ORGANI FEDERALI E COMMISSIONI DI RIFERIMENTO

I direttori di Corsa sono sottoposti agli indirizzi dettati dal Consiglio Federale della FCI. La Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza è la struttura di riferimento, la quale, si avvale della collaborazione delle Commissioni Regionali Direttori di Corsa e Sicurezza per la gestione, la verifica, l'organizzazione e lo sviluppo della loro attività.

Art. 2 – DIRETTORI DI CORSA REGIONALI (D.C.R.) E INTERNAZIONALI (D.C.I.)

I Direttori di Corsa sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Tecnico dell'Attività Agonistica e in osservanza delle disposizioni di carattere comportamentale, amministrativo e dalla seguente normativa.

Art. 3 – DIRETTORE di CORSA PROFESSIONISTI (D.C.P.)

Il Direttore di Corsa Professionisti (gare in classe 1 e superiori) è soggetto alle normative proposte dalla Lega del Ciclismo Professionistico d'intesa con la Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza e approvate dal Consiglio Federale.

Art. 4 – COMPITI E RESPONSABILITA' (modificato nel C.F. del 29/11/2019)

Il Direttore di Corsa Regionale è il soggetto a cui è affidata la direzione di gare iscritte nei calendari regionali e che svolge le sue funzioni in conformità al R.T.A.A.

Il Direttore di Corsa Internazionale è il soggetto a cui è affidata la direzione di gare nazionali (comprese legare di Campionato Italiano), ed internazionali (classe 1.5 ed inferiori) e svolge le sue funzioni in conformità al R.T.A.A.

Nelle gare di Campionato Italiano riservate alle categorie Esordienti e Allievi, sia maschile che femminile, è attribuita al Direttore di Corsa Internazionale/Professionisti la direzione della corsa e la disciplina delle vetture al seguito.

Il Direttore di Corsa (DCR – DCI – DCP) è responsabile della Scorta Tecnica come indicato nel Disciplinare per le Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

Il Direttore di Corsa (DCR – DCI – DCP) può ammettere in corsa, previa copertura assicurativa, motociclisti privi di tessera FCI per incarichi o servizi che riterrà più opportuni.

Art. 5 – RUOLO E COMPORTAMENTO

Il ruolo del Direttore di Corsa assume importanza fondamentale nello svolgimento di qualsiasi manifestazione ciclistica, sia si tratti di corsa iscritta nel calendario regionale, nazionale o internazionale.

Il Direttore di Corsa, nell'atto di accettare l'incarico proposto dalla società organizzatrice, deve valutare con attenzione che sussistano le condizioni per poter svolgere bene il proprio compito, ovvero, di poter armonizzare con la giusta autonomia professionale, gli interessi dell'organizzatore con l'osservanza puntuale delle norme dettate in materia sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi.

Un ruolo, quindi, che per esplicarsi coerentemente dovrà vedere il Direttore di Corsa assumere per tempo l'impegno e concorrere alla graduale messa a punto dell'organizzazione.

Al Direttore di Corsa è richiesta professionalità, autorevolezza, coerenza, cordialità, disponibilità, evitando sempre atteggiamenti di cattiva educazione.

Per prevenire le difficoltà occorre stabilire ogni possibile contatto professionale ed umano ancora prima dell'inizio della competizione, assumendo la riunione preliminare alla corsa e la sua obbligatorietà, come i presupposti migliori per stabilire ordine e ottenere, al contempo, collaborazione, fiducia e consenso.

Art. 6 – QUALITA' E SICUREZZA

I Direttori di Corsa sono i soggetti a cui la FCI attribuisce la realizzazione di adeguati livelli di sicurezza prescritti dalle norme amministrative in materia dettate dalle competenti autorità e di qualità organizzativa delle proprie competizioni oltre al rispetto delle norme al riguardo contenute dal R.T.A.A. (Dilettanti – Settore Strada).

Art. 7 – CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'

Per conseguire l'idoneità a Direttore di Corsa Regionale o Direttore di Corsa Internazionale i candidati devono partecipare ai rispettivi corsi di abilitazione e superare l'esame finale.

Per le modalità di partecipazione ai corsi e di svolgimento degli stessi, si rimanda all'apposita normativa emanata dal Settore Studi di cui in allegato.

Art. 8 – LIMITAZIONI PER GLI ASPIRANTI D.C.R. (modificato nel C.F. del 11/11/2023)

Gli aspiranti Direttori di Corsa Regionali dopo aver frequentato il corso formativo devono svolgere 5 gare **Regionali** di stage, su strada in linea o circuito, con un Tutor Direttore di Corsa compilando i moduli attestanti la partecipazione.

Compito delle Commissioni Regionali è quello di affiancare l'aspirante direttore di corsa indicando le 5 gare in cui dovranno sostenere il periodo di stage.

Al termine delle 5 gare di stage, che dovranno svolgersi in 5 giornate diverse, gli aspiranti Direttori di corsa Regionali devono sostenere l'esame finale.

I comitati Regionali per il tramite delle CRDCS e Settore Formazione Regionale devono organizzare la sessione d'esame entro i 12 mesi dalla fine del corso formativo.

I moduli, scaricabili sul sito Federale, attestanti la partecipazione agli stage devono essere firmati dal Direttore di Corsa e dal Presidente del Collegio di Giuria ed inviati alla Commissione Regionale Direttore di Corsa e Sicurezza prima dell'indizione della seduta d'esame.

La Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza sarà supporto e riferimento alle Commissioni Regionali per ogni problematica formativa e per gli stage.

Art. 9 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' (modificato nel C.F. del 29/11/2019)

L'esercizio dell'attività del Direttore di Corsa Regionale e del Direttore di Corsa Internazionale è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Iscrizione nell'Elenco Direttori di Corsa Regionali o nell'Elenco dei Direttori di Corsa Internazionali;
- b) Possesso della tessera per l'anno in corso;
- c) Dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico (da allegarsi al programma gara).

Art. 10 – ELENCO DIRETTORI DI CORSA REGIONALI ED INTERNAZIONALI (mod. nel C.F. del 19/11/2019)

Fanno parte dell'Elenco dei Direttori di Corsa Regionali ed Internazionali, suddivisi per Regione, i soggetti che:

- a) sono in possesso della specifica abilitazione;
- b) hanno assolto gli obblighi previsti dalle norme per lo svolgimento dell'attività direttori di corsa
- c) conservano l'idoneità psico-fisica;
- d) il limite massimo per il tesseramento dei Direttori di Corsa è fissato a 75 anni. L'attività termina alla fine della stagione agonistica nell'anno solare di compimento dei 75 anni.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti determina la cancellazione dai rispettivi Elenchi.

Art. 11 – ELENCO DIRETTORI DI CORSA FUORI RUOLO

Al raggiungimento del 75° anno di età il D.C.R. o D.C.I. sarà fuori ruolo;

- a) Il D.C.R. o D.C.I. fuori ruolo può rimanere iscritto all'albo specifico, partecipare ai corsi di aggiornamento e può mettere a disposizione la propria esperienza dove richiesta;
- b) A chi ne farà richiesta, sarà rilasciata una tessera associativa della FCI;
- c) Il costo della tessera sarà definito dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza e verrà sottoposto al Consiglio Federale per l'approvazione;

L'elenco unico, sia per i D.C.R. che D.C.I., sarà tenuto dal Settore Formazione Nazionale.

Art. 12 – TESSERAMENTO ANNUALE (mod. 22/04/2024)

Il rinnovo annuale della tessera di Direttore di Corsa è obbligatorio, per chi svolge attività, tranne che per i soggetti in aspettativa o in situazione d'incompatibilità secondo quanto previsto dallo Statuto Federale, oltre a seguire quanto indicato per l'attività Multifunzione.

Il rilascio della tessera, atto salvo il rispetto della presente normativa, è delegato dalla C.N.D.C.S. ai CC.RR. o CC.PP. di appartenenza, ad eccezione dei Direttori di Corsa Professionisti, per i quali provvede la Lega del Ciclismo Professionistico secondo le norme da esso predisposte ed approvate dal Consiglio Federale.

Per il rinnovo della tessera, i CC.RR. o CC.PP. dovranno preventivamente verificare che:

- Il soggetto risulti iscritto nel rispettivo elenco dei Direttori di Corsa;
- Sia stata versata la quota annuale stabilita dal C.F.;
- Il soggetto abbia partecipato ai corsi di aggiornamento triennali.

Il tesseramento come Direttore di Corsa avviene per tramite di una Società affiliata.

L'abilitazione di livello superiore consente lo svolgimento dell'attività di livello inferiore secondo l'ordine: Direttori di Corsa Professionisti – Direttori di Corsa Internazionali – Direttori di Corsa Regionali, con il rilascio di una sola tessera (corrispondente al livello più elevato di abilitazione) rilasciata dalla struttura competente (C.R., Provinciale o dalla Lega del Ciclismo Professionistico). I candidati considerati idonei al termine del corso di abilitazione per Direttore di Corsa Regionale ed Internazionale, possono richiedere la tessera al C.R. o Provinciale di appartenenza, dopo che la Commissione di competenza ha provveduto alla ratifica del corso stesso mediante comunicato pubblicato sull'organo ufficiale.

I candidati considerati idonei al termine del corso di abilitazione per Direttori di Corsa Professionisti, possono richiedere la tessera alla Lega del Ciclismo Professionistico, che provvederà al rilascio secondo le modalità da essa stessa predisposte ed approvate dal C.F.

La richiesta della tessera deve essere accompagnata dall'attestazione di versamento della relativa quota, annualmente stabilita dal C.F. secondo i diversi livelli di abilitazione.

I CC.RR. o Provinciali possono sostituire nel corso dell'anno la tessera dei D.C.R. con quella di D.C.I. fermo restando il versamento della differenza della quota annuale, in conformità dell'esito positivo del corso di abilitazione, desunto dal Comunicato pubblicato sul sito della F.C.I..

Art. 13 – DOVERI (mod. 22/04/2024)

Il Direttore di Corsa, per la tutela dell'immagine della propria categoria e per il rispetto dell'eticaprofessionale, hanno il dovere di:

- a) Tenersi aggiornati su regolamenti, normative e disposizioni emanate dagli Organi Federali;
- b) Rinnovare annualmente la tessera per chi svolge attività;
- c) Rispettare l'incarico ricevuto, adoperandosi per la propria sostituzione (con collega di pari grado o di livello superiore) in caso di sopraggiunto impedimento;
- d) Non assumere, formalmente o di fatto, un incarico di abilitazione superiore a quello posseduto;
- e) Non assumere più di un incarico nello stesso giorno; salvo che le gare si svolgano in successione temporale e organizzate dalla medesima Società e abbiano consentito di svolgere compiutamente tutte le funzioni della gara precedente;
- f) Curare l'organizzazione della corsa sin dalla sua progettazione, esercitando un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo nei giorni precedenti la sua realizzazione, prendendo atto del documento amministrativo di autorizzazione allo svolgimento della gara;
- g) Rispettare la puntualità delle operazioni il giorno della gara;
- h) Rispettare il programma della gara e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione della stessa;
- i) Rispettare i regolamenti sportivi e mantenere un atteggiamento di assoluta neutralità rispetto all'andamento agonistico della gara;
- l) Offrire un'adeguata collaborazione ai Giudici di Gara e ai Direttori Sportivi, al fine di assicurare il giusto controllo e la giusta assistenza degli atleti in corsa;
- m) Garantire alla gara livelli adeguati di sicurezza nel rispetto della normativa stabilita dal R.T.A.A. (Dilettanti – prima parte);
- n) Compilare il rapporto di corsa **e la scheda gara**, avendo cura, in particolare di segnalare persone, fatti e circostanze che possono implicare responsabilità civili, sportive e amministrative;
- o) Non abbandonare la manifestazione prima della sua conclusione, compresi i lavori del Collegio di Giuria, sino al termine degli stessi;
- p) Obbligo di indossare la divisa ufficiale approvata dal C.F., con abbigliamento consono al ruolo che svolge;

Art. 14 – DIRITTI

I Direttori di Corsa hanno il diritto di:

- a) Accettare l'incarico senza condizionamento della propria volontà e autonomia professionale;
- b) Concorrere pienamente alla progettazione e all'organizzazione delle gare di cui dovrà assumere la direzione;
- c) Ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- d) Avanzare proposte alla Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza o alla C.R.D.C.S.;
- e) Essere partecipi nella gestione della categoria;
- f) Godere di un'adeguata copertura assicurativa per le responsabilità connesse al proprio ruolo.

Art. 15 – TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI (mod. 22/04/2024)

La tenuta dell'elenco dei Direttori di Corsa Regionali e Direttori di Corsa Internazionali è onere del Settore Formazione Nazionale; al termine dei corsi di aggiornamento obbligatori **triennali**, le Commissioni Regionali invieranno la lista degli aggiornati al Settore Formazione Nazionale il quale provvederà al blocco del tesseramento per chi non ha partecipato al corso.

Copia dell'elenco regionale, suddiviso per province, dovrà essere a disposizione dei singoli Comitati Provinciali, affinché lo stesso possa essere di supporto alle società che, per le proprie gare, intendono avvalersi dei Direttori di Corsa abilitati.

Dal momento che i Direttori di Corsa assumono incarichi Federali incompatibili con lo svolgimento dell'attività sono sospesi dall'attività sino al termine dell'incarico.

La sospensione volontaria non può essere richiesta, alla C.R.D.C.S. (DCR) o alla C.N.D.C.S. (DCI), per un periodo complessivo superiore a 5 anni; i corsi di aggiornamento obbligatori e **triennali** devono comunque essere effettuati.

Art. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'attività dei Direttori di Corsa deve essere sempre ispirata al rispetto dei concetti di lealtà, rettitudine e correttezza morale di ogni rapporto federale e nell'ambito più generale dei rapporti sociali ed economici, secondo quanto dettano le norme del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale.

Le violazioni alle succitate norme comporta l'instaurazione dei procedimenti stabiliti dal suaccennato Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale e l'esclusione dal rispettivo elenco per la medesima durata del provvedimento disciplinare adottato dal Giudice.

Il provvedimento di esclusione dall'elenco è adottato di autorità, secondo competenza, dalla C.N.D.C.S. o dalla C.R.D.C.S. (sentito il parere della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza).

Art. 17 – ACCERTAMENTI SANITARI

Il certificato medico di buona salute, rilasciato dal medico di base, deve essere presentato all'atto del tesseramento e conservato presso la Società che richiede la tessera.

Art. 18 – RECLUTAMENTO

Tenuto conto che il ruolo del Direttore di Corsa implica un elevato grado di responsabilità, professionalità, nonché l'opportunità di operare effettivamente in manifestazioni di calendario nazionale ed internazionale, è opportuno che i corsi di abilitazione siano preceduti da un'adeguata informativa, sia per promuovere i corsi stessi, sia per incoraggiare preferibilmente la partecipazione di candidati in possesso delle sufficienti motivazioni, potenzialità ed effettive possibilità d'impiego.

Roma, 22 aprile 2024

LA PARTE FORMATIVA E' PUBBLICATA SUL SITO FEDERALE DIRETTORI DI CORSA